



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Cause inscindibili e termine per reiterare la notifica

Il giudice, in ipotesi di [cause inscindibili](#), trattandosi di [litisconsorzio necessario](#), e dunque di lite inscindibile, anche in sede di appello, a prescindere dal rito applicabile, deve concedere un termine alla parte per reiterare la notifica e deve assegnare alla parte il termine ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; difatti il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E' tuttavia onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la [rimessione in termini](#) ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2.

NDR: in tal senso [Cass. SU 14266/2019](#).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.4.2021, n. 9946

...omissis...

Ritenuto

Con atto notificato il 12/11/2018, avverso la sentenza n. 3437/2018 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 8/6/2018 e non notificata, XXX propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con separati controricorsi, notificati rispettivamente il 13/12/2018 e il 19/12/2018, resistono AAA S.p.A. e UUU Assicurazioni S.p.A. Il ricorrente e AAA hanno depositato memorie. Il procedimento è stato discusso in adunanza camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Per quanto qui rileva, nel giudizio di primo grado, radicato nella vigenza della L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3, secondo le norme del rito del lavoro, XXX conveniva dinanzi al Tribunale di Latina T. e YYY., nonché le rispettive compagnie assicuratrici per la RCA dei veicoli, AAA s.p.a. e Unipol Ass.ni s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto quale terzo trasportato a bordo della vettura di sua proprietà e condotta dal YYY, venuta in collisione con la vettura di proprietà e condotta dal T.. L'adito Tribunale, nel contraddittorio del T., AAA e UUU e nella contumacia del YYY, decideva la causa attribuendone l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso al T. e, per l'effetto, condannava quest'ultimo, in solido con AAA, a pagare al ricorrente la somma di Euro 90.185,50, oltre accessori e spese di lite.

Il terzo trasportato XXX ha proposto appello per dedurre la parziale erroneità della sentenza di prime cure per quanto attiene al quantum liquidato a carico del T., ritenuto già in prime cure unico responsabile, e della sua compagnia assicuratrice AAA, senza svolgere alcuna richiesta di riforma nei confronti dell'altro convenuto YYY, andato esente da ogni responsabilità. In sede di notifica del ricorso in appello, risultava che quest'ultimo era deceduto tra l'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza di primo grado, cosicché l'appellante effettuava la notificazione del gravame impersonalmente e collettivamente agli eredi i quali, non comparendo, venivano dichiarati contumaci alla prima udienza, poi rinviata secondo il rito del lavoro. L'AAA, assicuratrice della parte ritenuta responsabile, svolgeva appello incidentale per chiedere la riforma in relazione al calcolo della rivalutazione operata, prestando anch'essa acquiescenza all'accertamento in ordine alla responsabilità del proprio assicurato T.. T., invece, svolgeva appello incidentale in relazione al riparto di responsabilità, deducendo la responsabilità esclusiva o concorrente del convenuto YYY per il sinistro occorso. La compagnia del sig. YYY si costituiva per far valere il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure in ordine alla statuizione sulla assenza di responsabilità del suo assicurato.

Con la pronuncia in questa sede impugnata, la Corte d'Appello di Roma, in sede decisionale ha rilevato ex officio la irregolare notificazione dell'atto di appello agli eredi dell'appellato YYY e, pertanto, ha dichiarato inammissibili sia l'appello principale che gli appelli incidentali e, per l'effetto, ha compensato le spese del grado. In particolare, ha dichiarato inammissibile il gravame principale interposto dal sig. XXX, dando atto del decesso del convenuto YYY avvenuto tra la data di deliberazione della decisione di primo grado e quella della sua pubblicazione, talché ha ritenuto che la notifica del ricorso in appello avrebbe dovuto farsi personalmente agli eredi e non, come avvenuto nel caso concreto, collettivamente e impersonalmente ai medesimi; conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli incidentali spiegati dal sig. T. e dalla AAA in quanto tardivi, constatando che la loro proposizione era oltre i termini di cui all'art. 436 c.p.c., comma 3.

Considerato

Con il primo motivo di ricorso si denuncia "In riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per violazione degli artt. 291,331 e 332 c.p.c. e art. 436 c.p.c., comma 3". Si deduce che il ricorso in appello era stato proposto dal sig. XXX limitatamente alla quantificazione del danno risarcibile, con espressa richiesta di conferma delle statuizioni della sentenza di prime cure

inerenti all'an debeat e, dunque, all'attribuzione esclusiva della responsabilità del sinistro in capo al T. e alla assicuratrice AAA, mentre l'atto di appello era stato notificato al sig. YYY e alla UUU ad esclusivo motivo di litis denunciatio. Inoltre, si adduce che il rapporto processuale instaurato rientrerebbe nel novero delle cd. "cause scindibili", talchè la Corte d'Appello avrebbe dovuto scindere e tenere distinte le singole posizioni delle parti, eventualmente dichiarando la formazione del giudicato in ordine alla parte della sentenza di prime cure relativa alla posizione del sig. YYY e della propria compagnia assicuratrice, totalmente vittoriosi in primo grado. Si evidenzia, inoltre, che sia che si tratti di cause scindibili, sia che si verta in ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, in forza degli artt. 331 e 332 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio. Con il secondo motivo si denuncia "In riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per violazione dell'art. 330 c.p.c., comma 2 e dei limiti posti dagli artt. 157 e 112 c.p.c.". Il ricorrente adduce che la notificazione del ricorso in appello effettuata agli eredi del sig. YYY non può essere considerata inesistente ma, piuttosto, nulla e perciò sanabile e non rilevabile d'ufficio, ma solo su istanza di parte. A motivo di ciò, la sentenza sarebbe in contrasto con gli artt. 157 e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito rilevato d'ufficio e oltre la prima udienza, ovvero in sentenza e dunque in assenza di contraddittorio sul punto, il presunto vizio di notificazione in assenza di eccezione delle parti.

Con il terzo motivo si denuncia "In riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c., comma 2; ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5: invalidità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per manifesta illogicità della motivazione in relazione a fatto discusso e deciso già con pregressa ordinanza". L'ordinanza del 21/6/2016 presupponeva logicamente che la Corte d'Appello avesse esaminato e ritenuto rituale la notificazione effettuata dal sig. XXX al sig. YYY. Con la medesima ordinanza, difatti, risultava fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c., in ordine al merito e non alla ritenuta inesistenza della notificazione. La stessa, peraltro, non risulta in alcun modo menzionata nella sentenza impugnata. La vicenda, dunque, appare decisa dal giudice di secondo grado violando il dovere costituzionale di evitare le sentenze cd. "a sorpresa" o "della terza via", fondate su rilievi ufficiosi non seguiti dal contraddittorio tra le parti sul punto.

Il primo motivo risulta fondato e tale rilievo determina, pertanto, l'assorbimento degli altri motivi. Preliminarmente, rileva considerare che la sentenza impugnata ha, anzitutto, riferito dell'avvenuto decesso del convenuto YYY in data 14/11/2014 e, cioè, tra la data di deliberazione della decisione di primo grado e quella della sua pubblicazione. Tanto dedotto, ha ritenuto che, nel caso di specie, stante il disposto dell'art. 330 c.p.c., comma 2, la notifica avrebbe dovuto farsi personalmente agli eredi del defunto, in quanto la morte risultava sopraggiunta prima del deposito della sentenza appellata (avvenuto in data *omissis*), riportando tuttavia un vecchio orientamento della S.C. secondo cui la eccezionalità della notifica impersonale e collettiva dell'impugnazione agli eredi, insuscettibile come tale di applicazioni analogiche, è consentita soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza (riporta, tra le altre, Cass. 13 giugno 2000 n. 8046; Cass. civ. sez. I, 10-01-2005, n. 306).

La motivazione addotta dalla Corte territoriale, tuttavia, omette di confrontarsi con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14699/2010 che, risolvendo una querelle sul tema, ha indicato che la notifica dell'atto di appello ex art. 330 c.p.c., possa essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, a prescindere dal momento in cui si è verificata la morte della parte, purchè essa sia effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius e non presso il domicilio del procuratore, entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. Solo la notifica effettuata al domicilio del procuratore determinerebbe la nullità della notifica, per effetto del venir meno del mandato alle liti, purtuttavia sanabile con la costituzione degli eredi in tal modo citati (sul punto si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 04/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 04/07/2007, come precedenti rilevanti anteriori alla sentenza delle sezioni unite qui in considerazione).

Nel caso in cui, invece, la notifica sia stata effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi, entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, al domicilio del de cuius, pertanto, essa è da intendersi regolarmente effettuata.

A tal fine, si assume che l'individuazione del luogo di notifica nell'ultimo domicilio del defunto - che coincide con il luogo di apertura della successione - fornisca adeguata assicurazione in ordine alla probabilità che gli eredi vengano a conoscenza della proposta impugnazione, con ciò rimanendo impedita una possibile lesione del diritto di difesa dei successori della parte deceduta, i quali potrebbero non essere a conoscenza delle notificazioni effettuate al procuratore del "de cuius" e, quindi, potrebbero risentire degli effetti di una decisione ad essi pregiudizievole ove non informati dal procuratore dell'effettuata impugnazione.

La Corte territoriale, invece, si è limitata a rilevare l'inammissibilità del gravame poichè la notifica era stata svolta impersonalmente e collettivamente agli eredi, nulla deducendo in ordine allo specifico locus della notifica, omettendo una considerazione necessaria al fine di stabilire se la notifica effettuata è andata a buon fine.

Invero, a pag. 16 del ricorso, il ricorrente puntualizza di aver tentato una prima notifica in data 7/10/2015, non andata a buon fine essendo stato restituito il plico con l'annotazione "deceduto"; e una seconda notifica in data 28/10/2015, all'ultimo domicilio noto del defunto, nel rispetto del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data (OMISSIS).

Mette conto di rilevare che solo se il giudice di merito si fosse trovato in una situazione di notifica irregolare, non ricevuta nella residenza del convenuto deceduto, per tale ragione, stante il principio di diritto dianzi riportato, la notificazione si sarebbe dovuta ritenere irregolarmente effettuata.

Il ricorrente coglie, peraltro, l'erroneità palese della sentenza non già nella prima parte del primo motivo, ove afferma che la notifica non avrebbe dovuto effettuarsi trattandosi di causa scindibile, ma nella parte finale, cioè quando sostiene che il processo di appello da lui introdotto fosse riconducibile all'art. 331 c.p.c.. In effetti, era proprio così, e la censura - per la cui esatta percezione è sufficiente quanto argomentato dal ricorrente senza bisogno di riscontri fattuali coglie nel segno senza che possa rilevare la deduzione di inammissibilità sollevata da AAA (pertinente semmai alla ricorrenza di un'ipotesi di art. 332 c.p.c.).

Queste le ragioni.

Come emerge dall'esposizione del fatto, il litisconsorzio originario introdotto dal XXX contro T., YYY e le rispettive assicurazioni aveva, con riguardo a ciascuna delle due domande proposte contro ciascun assicurato (preteso danneggiante) ed il suo assicuratore, natura di litisconsorzio necessario iniziale quanto al nesso fra attore, assicurato ed assicuratore riguardo a ciascuna di dette domande, mentre quanto al nesso fra le due domande dell'attore contro entrambi gli assicurati ed i loro assicuratori si trattava di litisconsorzio facoltativo iniziale evocativo della responsabilità solidale di entrambe le coppie di responsabili (assicurato-assicuratore).

A seguito della costituzione dell'AAA, assicuratrice del T., tuttavia tale litisconsorzio facoltativo è divenuto a sua volta necessario processuale, perchè l'assicuratrice ha chiesto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto YYY, escludendo la responsabilità del suo assicurato e, quindi la propria. Non solo: la AAA ha svolto pure domanda di manleva a carico di YYY ed Aurora Assicurazioni (poi divenuta UUU) per l'ipotesi subordinata che fosse riconosciuta una pari responsabilità: anche tale domanda subordinata dava luogo ad un litisconsorzio necessario processuale.

Anche l'Aurora, costituendosi, ha svolto domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del T. e domanda di manleva contro di lui, che ottenne di chiamare in causa al riguardo. Per effetto della prima domanda si era pertanto determinato un altro litisconsorzio necessario processuale fra tutti i litiganti.

A sua volta, a seguito della chiamata, il T. si è costituito e ha chiesto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del YYY, nonchè domanda subordinata di garanzia contro la sua assicuratrice AAA. Anche qui la prima richiesta ha determinato un nuovo litisconsorzio necessario processuale.

Ebbene, quando, all'esito dell'istruzione, il tribunale accertò l'esclusiva responsabilità del T. e condannò lui e l'Aurora, decise sui detti litisconsorzi necessari processuali.

Quindi, il giudice di prime cure ebbe sicuramente a decidere deciso su cause che, ai fini di un'eventuale impugnazione in appello, si connotavano come inscindibili.

Il ricorrente, ancorchè avesse proposto appello solo per rivendicare il riconoscimento di un danno maggiore, aveva dunque impugnato la sentenza di primo grado in quanto resa su una causa divenuta inscindibile nei sensi indicati, posto che vi erano state più domande tendenti a postulare una responsabilità esclusiva (e pertanto alternativa) dei due assicurati, quelle dell'AAA, dell'Aurora e del T.. E ciò assumeva rilievo anche senza considerare i litisconsorzi pure necessari insorti sulle domande di rivalsa.

Ne segue che il ricorrente, pur impugnando solo sul quantum, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., doveva necessariamente proporre l'impugnazione contro tutte le altre parti e segnatamente anche contro il YYY, o meglio i suoi eredi.

In particolare, la discussione introdotta dal ricorrente, sebbene ristretta al profilo del quantum, doveva svolgersi in appello necessariamente assicurando nel contraddittorio di tutte le altre parti perchè discutere sul quantum era possibile, in ragione della prospettazione delle domande di Aurora e di T. e anche della stessa AAA solo coinvolgendole e restituendole nelle possibilità di interloquire sulle domande da loro proposte, le quali, naturalmente coinvolgevano come litisconsorte necessario anche il YYY e dunque i suoi eredi, a nulla rilevando che il ricorrente, con il suo appello, non avesse inteso mettere in discussione la responsabilità esclusiva del T. e l'esclusione della responsabilità del YYY. Questa responsabilità era stata postulata in via esclusiva o subordinatamente concorrente dall'Aurora e dal T. ed occorreva necessariamente che essi e il YYY, come pure l'AAA stessa, fossero evocati.

Per tale ragione, di fronte ad una questione in ipotesi involgente la ritualità della notifica degli eredi del YYY, la circostanza della loro necessaria partecipazione al giudizio di appello, per effetto delle descritte situazioni di inscindibilità del cumulo di cause, avrebbe imposto alla corte territoriale comunque - ove ravvisata la irritualità - di ordinare il rinnovo della notificazione.

Le conseguenze, dunque, non avrebbero potuto essere quelle dell'inammissibilità dell'appello principale perchè, ove la notifica non fosse andata a buon fine, come sostiene il ricorrente per essere emerso l'evento del decesso in sede di prima tentata notificazione dell'appello, la corte di merito avrebbe dovuto applicare i principi indicati da Sez. U., Sentenza n. 14266 del 24/05/2019 e, dunque, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del YYY ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. Infatti, il giudice, in ipotesi di cause inscindibili, trattandosi di litisconsorzio necessario, e dunque di lite inscindibile, anche in sede di appello, a prescindere dal rito applicabile, deve concedere un termine alla parte per reiterare la notifica e deve assegnare alla parte il termine ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; difatti il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E' tuttavia onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2 (cfr. sul punto Cass. SU 14266/2019).

Le svolte considerazioni comportano l'accoglimento del primo motivo in parte qua, con assorbimento del secondo e del terzo.

Per l'effetto la sentenza impugnata è cassata relativamente alla statuizione relativa all'appello principale, con rinvio, anche per le statuizioni sulle spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso quanto al primo motivo e, assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

